

## **Convenzione**

**tra**

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS** (codice fiscale: 13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, prof. Marco Elefanti (di seguito, anche “Fondazione”);

**e**

**Azienda Unità Sanitaria Locale - ASL Viterbo** (partita IVA: 011455570562), con sede in Viterbo, Via Enrico Fermi n. 15, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Egisto Bianconi (di seguito, anche “Azienda” o “ASL” e, insieme con la Fondazione, le “Parti”).

### **Premesso che**

- a) la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli, ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (di seguito, anche, “Policlinico Gemelli”) e ha ottenuto, con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- b) le Parti hanno instaurato, a partire dal mese di maggio 2022 e per la durata di un anno, un rapporto di collaborazione finalizzato all’erogazione da parte del personale medico del Policlinico Universitario A. Gemelli di attività formativa indirizzata al personale medico anestesista, ginecologo ed ostetrico della ASL di Viterbo, per consentire allo stesso di acquisire competenze specifiche nella tecnica della Partoanalgesia, con scadenza 15/05/2023;
- c) la Fondazione vanta una significativa e consolidata esperienza nei suddetti ambiti clinici e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di formazione oggetto del presente accordo;
- d) l’Azienda ha manifestato l’interesse al rinnovo della Convenzione in argomento, per la durata di un anno;
- e) i Direttori Sanitari della Fondazione e della ASL hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell’Accordo.

**Tutto ciò premesso,  
si conviene e si stipula quanto segue.**

### **Art. 1**

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito anche “Convenzione”).

## **Art. 2**

La Fondazione si dichiara disponibile a svolgere, in favore di personale medico nel settore dell'Anestesia, Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda (di seguito anche i "Professionisti" o singolarmente il "Professionista"), attività di formazione avente ad oggetto lo sviluppo delle competenze necessarie per l'acquisizione di competenze specifiche nella tecnica di "Partoanalgesia" (di seguito anche le "Attività") presso il Policlinico Gemelli. Eventuali altre attività formative saranno oggetto di possibili ulteriori accordi a seguito di richiesta da parte dei Referenti delle Parti, individuati al successivo art. 7.

Le attività di formazione saranno svolte:

- componente anestesiológica presso il Dipartimento di Scienze dell'emergenza, anestesiológica e della rianimazione – UOC Anestesia in Ostetricia, Ginecologia e Terapia del dolore 2 del Policlinico Gemelli;
- componente ginecologica ed ostetrica presso il Dipartimento della Salute della Donna e nelle sale parto L'attività di formazione ginecologica e ostetrica sarà svolta presso il Dipartimento della Salute della donna del Policlinico Gemelli;
- attività di tutoraggio presso le sale parto del Policlinico Gemelli.

Le concrete modalità di svolgimento delle attività formative dei Professionisti saranno concordate tra i Referenti delle Parti.

Resta inteso tra le Parti che il personale dell'Azienda non svolgerà alcuna attività assistenziale nei confronti di pazienti in cura presso la Fondazione.

I nomi dei Professionisti, individuati dalla ASL per l'esecuzione della formazione oggetto della presente Convenzione, saranno preventivamente comunicati per iscritto dalla stessa ASL alla Fondazione.

Le Parti potranno eventualmente concordare, con separato accordo, termini e modalità di svolgimento dell'attività di affiancamento e tutoraggio, da parte del personale afferente al Dipartimento Scienze dell'emergenza, anestesiológica e della rianimazione – UOC Anestesia in Ostetricia, Ginecologia e Terapia del dolore 2 del Policlinico Gemelli, presso l'Azienda.

## **Art. 3**

Le Attività saranno svolte - sempre nel pieno rispetto delle esigenze correlate alle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione - secondo un calendario preventivamente concordato tra i Referenti delle Parti presso l'Unità Operativa Complessa di Anestesia in Ostetricia, Ginecologia e Terapia del dolore 2, diretta dal Prof. Gaetano Draisci, del Policlinico Gemelli.

#### **Art. 4**

Le Parti convengono che nessun corrispettivo verrà pagato, da parte della ASL, alla Fondazione per lo svolgimento - nei termini indicati nella presente convenzione - delle Attività formative.

#### **Art. 5**

Per l'erogazione delle Attività prestate, il Professionista si avvarrà di risorse, locali e attrezzature messi a disposizione dalla Fondazione.

L'Azienda garantisce l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento delle Attività, ivi compresa l'idoneità sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale.

La Fondazione garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

Essa garantisce, inoltre, l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nell'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione, già formato per lo svolgimento delle Attività oggetto della presente Convenzione.

Pertanto, la Fondazione assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti gli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza e per la relativa vigilanza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione delle Attività ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, la Fondazione: a) trasmette all'Azienda l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione delle Attività e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate (la quale sarà allegato alla presente convenzione, *sub* lettera A) e si impegna ad effettuare, prima dell'avvio delle attività oggetto della Convenzione, le specifiche informative di cui al comma precedente in favore del Professionista dell'Azienda coinvolto, dando conferma a quest'ultimo dell'avvenuto adempimento, nonché ad informare l'Azienda stessa in merito ad eventuali aggiornamenti; b) provvede, prima dell'avvio delle attività di cui alla Convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante della presente convenzione con annessa quantificazione dei costi.

#### **Art. 6**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (e consultabili sul sito internet: [www.policlinicogemelli.it](http://www.policlinicogemelli.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 7**

Sono indicati, quali Referenti delle Parti:

- per la Fondazione: Prof. Gaetano Draisci;
- per l'ASL: Prof. Giorgio Nicolanti;

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati con successiva comunicazione scritta.

#### **Art. 8**

La Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per iscritto dalle Parti, anche mediante scambio epistolare.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 9**

Le Parti si impegnano a eseguire le Attività oggetto della Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La Fondazione, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale allegato (Allegato B) alla Convenzione e parte integrante della stessa, nomina il Professionista coinvolto quale Persona autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs.196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018.

La validità dell'atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe o rinnovi della presente convenzione.

#### **Art. 10**

Eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra le Parti solo in forma scritta.

### **Art. 11**

Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, o comunque relativa ad essa, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Art. 12**

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo (a carico dell'ASL di Viterbo) e può essere registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/96 e con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Allegati:

- A) Informativa sui rischi specifici del Policlinico Gemelli;
- B) Atto di nomina quale Persona autorizzata al trattamento.

Roma,.....

**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS**  
Il Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti

**ASL VITERBO**  
Il Commissario Straordinario  
Egisto Bianconi